

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3400

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CURTI AURELIO, AGOSTA, ANZILOTTI, BERTÈ, BIASUTTI, BISANTIS, BOLOGNA, BRUSASCA, CASTELLI, CASTELLUCCI, COCCO MARIA, FORLANI, FRACASSI, FUSARO, GIOIA, ISGRÒ, MICCOLIS MARIA, PATRINI, RADI, RAPELLI, RAMPA, RUBINACCI, VINCELLI**

*Presentata l'11 novembre 1961*

### Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La regolamentazione giuridica dell'attività professionale degli agenti e rappresentanti di commercio non è più ormai soltanto una aspirazione delle categorie interessate, ma è un'esigenza della vita economica moderna.

L'espandersi degli affari in ogni settore esige che tutti gli operatori economici offrano le debite garanzie e che coloro che esercitano scrupolosamente ed onestamente la loro professione siano tutelati dall'intervento di speculatori diletanti, i quali di norma sono anche evasori fiscali.

Con la graduale attuazione del Mercato comune europeo la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio è chiamata ad una evoluzione di massima specializzazione.

Dinanzi a così impellenti necessità ed a così ampie prospettive, la categoria degli agenti e rappresentanti necessita di una legge che ne disciplini la professione in quanto non è più possibile proseguire con le sole norme contenute negli articoli 1742 - 1752, capo X, titolo III, libro IV, del Codice civile nonché degli accordi economici collettivi in vigore e regolanti *erga omnes* il rapporto di agenzia, perché manca lo strumento che disciplini la professione di agente rappresentante, mentre altre categorie similari quali, ad esempio, gli agenti di assicurazione hanno ottenuto sin dal 1939 il loro regolamento, come pure gli agenti spe-

dizionieri e gli agenti raccomandatari marittimi hanno ottenuto nel 1942 la legge che disciplina la loro professione.

È opportuno rammentare che di recente, mediante la legge 21 marzo 1958, n. 253, il Parlamento ha ritenuto opportuno disciplinare la professione dei mediatori. Questa ultima esperienza ha dato risultati decisamente positivi ancorché il regolamento di applicazione della legge sia stato emanato con notevole ritardo.

I precedenti sopra citati convalidano la opportunità della presente proposta di legge tendente ad una efficace regolamentazione della professione.

Configurati nell'articolo 1 i soggetti a cui si rivolgono le disposizioni della legge, si stabilisce con l'articolo 2 che per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio è necessaria la iscrizione in appositi ruoli denominati « ordinamento professionale degli agenti e rappresentanti di commercio » da formare e conservare presso le Camere di commercio.

Con gli articoli 3, 4 e 5 si determinano le norme per l'iscrizione e la cancellazione nei ruoli.

Con l'istituzione di questo primo ordinamento a favore di una categoria che svolge un importante ruolo commerciale nell'ambito della economia nazionale, si devono stabilire delle norme precise con le quali attraverso la documentazione richiesta, abbia

a fruire dell'iscrizione solo chi effettivamente svolge l'attività di agente e rappresentante. Qui risalta l'importanza degli articoli 6 e 7 della proposta, dove si dichiara incompatibile con l'attività di agente e rappresentante, il vincolo del dipendente diretto il quale, oltre al cespite derivante dalla sua vera attività, usufruisce anche dell'assistenza e previdenza già concessa alla sua categoria, mentre per contro ha la possibilità di evadere ai doveri fiscali, ai quali sono assoggettati agli agenti e rappresentanti.

Indipendentemente dalle sanzioni penali per i contravventori a cui provvedono gli articoli 8 e 9 si introduce nell'articolo 7 per

gli inadempienti, una sanzione civile a favore dell'E. N. A. S. A. R. C. O.

Abbiamo ritenuto opportuno inserire nella legge solamente le forme fondamentali per l'esercizio della professione senza invadere il campo proprio dell'applicazione regolamentare. Per quest'ultima manifestiamo solamente l'esigenza di un autogoverno della categoria nell'ambito e con la tutela della legge.

In considerazione degli interessi non soltanto economici ma anche morali della categoria, in considerazione dell'importanza del fenomeno nel mondo economico, auspichiamo che la presente proposta trovi favorevole e sollecito accoglimento.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Gli agenti e rappresentanti di commercio che svolgono le attività previste dagli articoli 1742 - 1752 del Codice civile e dagli accordi economici collettivi regolanti *erga omnes* il rapporto di agenzia autonoma, con esclusione della agenzia assicurativa, sono soggetti alle disposizioni della presente legge.

### ART. 2.

Per l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo, è prescritta l'iscrizione in un apposito ruolo, denominato « Ordinarmento professionale degli agenti e rappresentanti di commercio », e che deve essere formato e conservato dalle camere di commercio.

### ART. 3.

Coloro che presentano domanda possono essere iscritti nell'ordinamento di cui al precedente articolo 2, tenuto dalla Camera di commercio nella cui circoscrizione essi hanno residenza, semprechè soddisfino alle seguenti condizioni:

- a) siano cittadini italiani, maggiorenni, e godano dei diritti civili e politici;
- b) se cittadini stranieri, abbiano residenza stabile in Italia;
- c) non abbiano riportato condanne penali per delitti dolosi, o ne siano stati riabilitati;
- d) siano di buona condotta e moralità:

e) non siano nelle condizioni d'incompatibilità di cui al seguente articolo 6.

Il venir meno o l'accertamento dell'insussistenza di una delle suddette condizioni, comporta l'immediata cancellazione dall'ordinamento.

La cancellazione deve essere effettuata dal competente ufficio, non appena abbia notizia del fatto.

Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria a seguito di denuncia da parte di una associazione della categoria, in contraddittorio dell'interessato e della competente Camera di commercio, avanti al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Camera di commercio medesima. La pronunzia della autorità giudiziaria ha effetto retroattivo, agli effetti dei seguenti articoli 7 e 8.

ART. 4.

Della iscrizione o mancata iscrizione, o della cancellazione, la Camera deve dare immediata comunicazione all'interessato.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato può ricorrere al Consiglio camerale.

ART. 5.

Qualora l'attività di cui all'articolo 1 sia esercitata da società, di persone e di capitali, l'iscrizione nell'ordinamento di cui all'articolo 2 deve nondimeno aver luogo e alle condizioni di cui all'articolo 3 devono soddisfare tutti gli amministratori in carica, con rappresentanza verso i terzi, delle società stesse.

ART. 6.

L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, è incompatibile con quella di dipendente — in qualsiasi veste, di lavoratore, impiegato o dirigente — di altre persone, associazioni od enti, pubblici o privati, commerciali o non commerciali, anche se familiari. È altresì incompatibile con la iscrizione nei ruoli di mediatori, e comunque con l'esercizio di attività richiedenti l'iscrizione in detti ruoli.

ART. 7.

È fatto divieto agli imprenditori di avere come agenti o rappresentanti, o comunque come ausiliari per l'attività di cui all'articolo 1, persone o società che non siano iscritte nell'ordinamento di cui all'articolo 2 o ne siano state cancellate. Parimenti è fatto divieto agli imprenditori di avere come agenti

o rappresentanti, o comunque come ausiliari per l'attività di cui all'articolo 1, persone o società che si trovino nelle condizioni per essere cancellate dall'ordinamento di cui all'articolo 2.

La violazione del presente articolo comporta, a parte le sanzioni penali, le seguenti sanzioni civili, sussistenti indipendentemente dallo stato di scienza od inscienza, di buona fede o malafede, dell'imprenditore:

a) entrambe le parti sono tenute a troncarsi in qualsiasi momento il rapporto malgrado diverse pattuizioni;

b) l'imprenditore deve rifiutare in qualsiasi momento ogni corrispettivo (provvigione, rimborsi spese e indennità) anche se maturate, all'agente o ausiliario;

c) l'imprenditore deve versare all'E. N. A. S. A. R. C. O., a richiesta del medesimo il corrispettivo non ancora pagato all'agente o ausiliario, anche se già maturato, nonché — indipendentemente dall'avvenuto pagamento — il 50 per cento delle provvigioni in corso di maturazione al momento della richiesta.

#### ART. 8.

Coloro che esercitano l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritti nell'ordinamento di cui all'articolo 2, o non essendo comunque — anche per fatti successivi alla iscrizione — nelle condizioni di cui all'articolo 3, incorrono nelle sanzioni di cui all'articolo 665 del Codice penale. Ai recidivi viene in ogni caso applicata la pena detentiva prevista in detto articolo. Agli imprenditori che violino scientemente il divieto di cui al primo e secondo comma dell'articolo 7, viene applicata la pena pecuniaria di cui all'articolo 665 del Codice penale.

#### ART. 9.

A coloro i quali, trovandosi in una situazione che comporti la loro cancellazione dall'ordinamento, a sensi della lettera c) del precedente articolo 3, non lo segnalino alla Camera di commercio entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa, viene applicata la pena pecuniaria di cui all'articolo 665 del Codice penale.

#### ART. 10.

Per l'applicazione della presente legge sarà emanato apposito regolamento.